



# COMUNE DI NOVENTA DI PIAVE

*Provincia di Venezia*

**Protocollo nr. 15090**

**ORDINANZA Nr. 97 / 2008**

**OGGETTO: DETERMINAZIONE DEI CRITERI PER LA FISSAZIONE DEGLI ORARI DI APERTURA E CHIUSURA DEGLI ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO**

## **IL SINDACO**

Visti gli articoli 11, 12 e 13 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 114 sulla base dei quali gli orari di apertura e chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel rispetto delle disposizioni contenute nello stesso decreto n. 114/98 e dei criteri emanati dai Comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti;

Visto l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

Preso altresì atto che le nuove disposizioni previste dalla normativa statale in materia di orari entrano in vigore al trecentosessantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del già citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 144, ovvero il 24 Aprile 1999 e pertanto, le precedenti ordinanze in materia di orari sono da considerarsi abrogate;

Considerato il contenuto dell'accordo a livello provinciale sottoscritto in data 19 Aprile 1999 fra le associazioni di commercianti e le organizzazioni sindacali di lavoratori nel quale vengono fornite alle amministrazioni locali gli indirizzi di comportamento omogeneo in merito a quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del D.Lgs. n. 114/98 (deroga dall'obbligo di chiusura domenicale e festiva);

Sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti nel corso della riunione del 02.10.2008;

## **ORDINA**

### **Articolo 1 - Oggetto**

1. Il presente provvedimento stabilisce i criteri per la fissazione degli orari di apertura e di chiusura dei negozi e delle altre attività di vendita al dettaglio. Per altre attività di vendita al dettaglio si intendono le attività di vendita al pubblico svolte da cooperative nonché la vendita dei propri prodotti svolte da enti e imprese industriali, artigianali e agricole.

### **Articolo 2 – Esclusioni**

1. Sono escluse dall'applicazione del presente provvedimento le seguenti tipologie di attività: le rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici ed alberghieri; gli esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime e aeroportuali; le rivendite di giornali, le gelaterie e gastronomie, le rosticcerie, le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti

d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, nonché le stazioni di servizio autostradali, qualora le attività di vendita previste nel presente articolo siano svolte in maniera esclusiva e prevalente e le sale cinematografiche.

2. E' altresì esclusa dall'applicazione del presente provvedimento la distribuzione di merci e di alimenti o bevande a favore di dipendenti da enti o imprese pubbliche o private, di militari o di soci di circoli privati, nelle scuole e negli ospedali, le cooperative di consumo e i consorzi che effettuano la distribuzione delle merci al minuto esclusivamente a favore dei soci.
3. Nel caso di rivendite di generi di monopolio, giornali, bevande, fiori, piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato locale, la prevalenza della tipologia di attività viene dichiarata dall'esercente.

#### Articolo 3 – Orario di apertura e di chiusura

1. Gli esercizi di vendita di cui all'art. 1 possono restare aperti dalle ore 07.00 alle ore 22.00 fino ad un limite massimo di 13 ore giornaliere. E' possibile l'effettuazione dell'orario continuato. Ciascun esercente fissa, nel rispetto dei limiti giornalieri di cui sopra, il proprio orario, che dovrà essere reso noto ai consumatori mediante esposizione di un cartello ben visibile dall'esterno.

#### Articolo 4 – Chiusura infrasettimanale

1. E' facoltativa la chiusura infrasettimanale di mezza giornata, fissata nel modo seguente:
  - settore alimentare: mercoledì pomeriggio;
  - settore non alimentare: lunedì mattina o sabato pomeriggio
  - settore misto: a scelta fra le giornate indicate per gli altri settori, in ogni caso è vietato l'orario differenziato.

#### Articolo 5 – Deregole alle chiusure domenicali e festive.

Tutti gli esercizi di vendita al dettaglio devono osservare la chiusura totale nei giorni domenicali e festivi ad eccezione di quanto disposto nel presente articolo e nel successivo articolo 6.

1. Secondo quanto disposto dall'art. 11, comma 5 del D.Lgs. 114/98 l'apertura domenicale e festiva degli esercizi di vendita al dettaglio è consentita durante tutto il mese di dicembre, nonché in ulteriori otto giornate nell'arco dell'anno di seguito riportate:
  - prima domenica di gennaio
  - domenica delle Palme
  - domenica successiva al 1° Maggio
  - domenica della sagra locale
  - ultima domenica di Carnevale
  - prima domenica di Ottobre
  - ultima domenica di Novembre
  - una festività in occasione di eventi o manifestazioni locali straordinarie.
2. Nel caso di più di due festività consecutive, i negozi esercenti la vendita al dettaglio di generi alimentari, compresi quelli che effettuano la vendita del pane, devono effettuare l'apertura antimeridiana fino alle ore 13 in una delle festività a scelta.

#### Articolo 6 – Attività particolari

1. Gli esercizi di vendita al dettaglio di dolci, frutta secca, le pasticcerie, le gelaterie, le gastronomie, le rosticcerie e simili, non sono tenuti ad osservare la chiusura domenicale e festiva. Gli stessi possono scegliere l'orario più adatto al tipo di servizio svolto entro i limiti indicati nell'art. 1 della presente ordinanza, osservando una intera giornata di chiusura settimanale. Rivendite di fiori sono autorizzate a sospendere la chiusura nelle ore antimeridiane nelle festività infrasettimanali e domenicali, e nelle seguenti ricorrenze:

**14 febbraio – 8 marzo – 29,30,31 ottobre – 2 novembre – 24 dicembre – 31 dicembre.**

2. Le rivendite di autovetture e motoveicoli (concessionarie e autosaloni) sono autorizzate a sospendere la chiusura domenicale, festiva e infrasettimanale nell'ambito di campagne pubblicitarie in occasione della presentazione di nuovi modelli.
3. Le rivendite di autorisparmio ed accessori ubicate presso gli impianti di distribuzione di carburanti, osservano gli orari e i turni di apertura previsti per il turno di vendita dei carburanti al quale sono abbinati.

#### [Articolo 7 – Ferie](#)

Gli esercenti devono rendere noto al pubblico il periodo delle ferie mediante esposizione, con almeno una settimana di anticipo, di un cartello visibile dall'esterno, che dovrà rimanere esposto fino al giorno della riapertura.

#### [Articolo 8 – Vigilanza e sanzioni](#)

Gli organi di vigilanza sono incaricati di far osservare quanto disposto dal presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto indicato nella presente ordinanza è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di € 500,00 a un massimo di € 3.000,00 secondo le modalità della Legge 24.11.1981, n. 689.

#### [Articolo 9 – Entrata in vigore](#)

Il presente provvedimento entra in vigore a far data dal 03.10.2008

**Noventa di Piave, 03/10/2008**

**Il Sindaco**  
**NARDESE Alessandro**